

Deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2023, n. 1-6858

**Legge regionale 23/2020. Grand Depart Tour de France 2024. D.G.R. 41-6334 del 22 dicembre 2022. Approvazione schema accordo di collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e la Città Metropolitana di Firenze. Spesa regionale complessiva di massimo euro 1.701.462,42.**

A relazione dell'Assessore Ricca:

Premesso che:

- la legge regionale 23/2020, recante “Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva”, riconosce, all’articolo 1, la funzione sociale, educativa, formativa ed economica della pratica sportiva e dell’attività fisico-motoria-ricreativa, il suo valore fondamentale per la promozione della crescita umana, il miglioramento degli stili di vita, il benessere psico-fisico, la tutela della salute, lo sviluppo delle relazioni, l’inclusione sociale e la promozione delle pari opportunità precisando, all’articolo 3, comma 1, lettera o), che tra le proprie finalità, rientrano la “diffusione della pratica sportiva e motoria quale importante mezzo di valorizzazione del territorio, anche a fini turistici, e di sviluppo economico” e, tra gli obiettivi, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera f), rientrano le manifestazioni sportive di rilievo regionale, nazionale ed internazionale e i grandi eventi sportivi che abbiano una ricaduta sul territorio dal punto di vista economico, culturale e turistico e siano organizzate nel rispetto dei principi di eco-sostenibilità;
- il Tour de France è una corsa a tappe di ciclismo su strada, di livello professionistico, che si svolge annualmente lungo le strade francesi ma che, in via eccezionale, nel 2024 vedrà una “Grande Partenza” in Italia;
- il Tour de France è il più importante dei tre Grandi Giri (gli altri due sono Giro d’Italia e Vuelta di Spagna) e rappresenta uno dei più importanti avvenimenti sportivi al mondo per seguito di pubblico, partecipazione di campioni del ciclismo, diffusione tra i media ed indotto economico, anche in campo turistico;
- l’evento fa parte del calendario professionistico U.C.I. World Tour e l’organizzazione della gara è affidata ad Amaury Sport Organisation (A.S.O.) che fa parte del gruppo mediatico de L’Équipe;
- trattandosi di un evento prestigioso, con una cassa di risonanza mediatica pari ai mega eventi mondiali sportivi più noti, avere la possibilità di ospitare tappe della gara in territorio italiano è raro ma la ricorrenza che si celebrerà nel 2024, ovvero venti anni dalla morte di Marco Pantani, vincitore del Tour 1998, nato a Cesena, ha reso possibile la partenza del Tour 2024 (Grand Départ) in Italia, con una tappa iniziale, il 29 giugno, da Firenze a Rimini attraverso i luoghi legati al campione italiano per poi ripartire il 30 giugno con la seconda tappa da Cesenatico a Bologna;
- la terza tappa, il 1° luglio 2024, sarà invece dedicata al territorio piemontese, con partenza da Piacenza ed arrivo a Torino, passando, tra l’altro, da comuni come Tortona, Alessandria, Nizza Monferrato, Costigliole d’Asti, Barbaresco, Alba, Sommariva Perno, Carmagnola e Moncalieri;
- l’evento, che attira l’attenzione sportiva mondiale, rappresenta una eccezionale vetrina internazionale per il Piemonte, ne promuove l’immagine ed accresce la visibilità dell’intera regione anche sotto il profilo mediatico con evidenti ricadute sul tessuto economico del territorio, coinvolgendo migliaia di appassionati, sportivi e turisti;
- con D.G.R. n. 41-6334 del 22 dicembre 2022 è stato approvato lo schema di Protocollo d’intesa (Protocolle d’accord), poi sottoscritto con l’organizzatore della competizione ciclistica A.S.O., la Regione Emilia-Romagna e la Città Metropolitana di Firenze in data 7 febbraio 2023.

Preso atto che, come da nota prot. n. 7160 del 26/04/2023, la Regione Emilia-Romagna, quale Ente capofila, ha comunicato che, come condiviso nei tavoli con i soggetti sottoscrittori, a causa di costi aggiuntivi legati all’affidamento di appalti di servizi, oltre a quello di promozione dell’evento, finalizzati sia all’assistenza tecnica, intesa come attività di supporto alla società francese organizzatrice del Tour de France ed alla verifica dell’attuazione degli impegni sottoscritti con la medesima società sia alle attività di supporto giuridico, la spesa massima prevista in euro

1.341.370,00 dal suddetto protocollo a carico della Regione Piemonte deve essere rettificata in euro 1.701.462,42, riformulando come segue il prospetto complessivo degli oneri posti a carico degli altri Attori istituzionali coinvolti per la realizzazione dell'evento, sulla base della percentuale di contribuzione stabilita nel Protocollo che, per Regione Piemonte, è pari al 15,5% degli oneri complessivi relativamente al costo del FEE da versare ad A.S.O. e ai costi connessi agli affidamenti esterni precitati, eccezion fatta per quelli connessi alla Promozione, pari al 33,3% della spesa preventivata:

- Regione Emilia Romagna: totale € 5.116.277,67, di cui € 1.853.437,67, per l'anno 2023, e € 3.262.840,00, per l'anno 2024;
- Città Metropolitana di Firenze: totale € 3.031.909,92, di cui € 1.119.379,92, per l'anno 2023, e € 1.912.530,00, per l'anno 2024;
- Regione Piemonte: totale € 1.701.462,42, di cui € 650.832,42, per l'anno 2023, e € 1.050.630,00, per l'anno 2024.

Dato atto che i costi predetti trovano copertura finanziaria a valere sul capitolo 153690 (Missione 06, Programma 01) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, esercizi finanziari 2023 e 2024 con la scansione temporale e gli importi massimi di seguito indicati:

- esercizio finanziario 2023: euro € 650.832,42, quale quota di trasferimento risorse in favore della Regione Emilia Romagna a fronte dei costi che quest'ultima dovrà affrontare per oneri connessi al corrispettivo da versare a favore di A.S.O. e costi connessi agli affidamenti esterni;
- esercizio finanziario 2024: euro € 1.050.630,00, quale quota di trasferimento risorse in favore della Regione Emilia Romagna a fronte dei costi che quest'ultima dovrà affrontare per oneri connessi al corrispettivo da versare a favore di A.S.O. e costi connessi agli affidamenti esterni.

Preso inoltre atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Settore "Sport e Tempo Libero", A.S.O. ha proposto agli Enti pubblici italiani coinvolti nel progetto di stipulare una convenzione denominata dalla stessa "Contratto di servizio", mediante il quale si definiscono obblighi e responsabilità dei contraenti per ospitare la "Grand Départ du Tour de France 2024".

Dato atto che, come da verifiche del sopra citato Settore regionale "Sport e Tempo Libero":

- per consentire alla Regione Emilia Romagna di procedere alla stipula di tale Contratto, in nome e per conto degli altri attori istituzionali coinvolti, si rende necessaria preliminarmente la definizione di apposito accordo di collaborazione tra la medesima Regione, la Città Metropolitana di Firenze e la Regione Piemonte per pattuire le modalità e le condizioni della predetta collaborazione, autorizzando la Regione Emilia Romagna a rappresentare contrattualmente gli altri Attori istituzionali italiani;
- dopo alcune interlocuzioni e riunioni, i soggetti interessati dal percorso italiano, tenuto conto dei contenuti del "Contratto di servizio" che dovrà stipulare la Regione Emilia Romagna con A.S.O., sono addivenuti alla condivisione dei contenuti del predetto Accordo, ai sensi del quale, tra l'altro:
  - l'Ente capofila dell'accordo è Regione Emilia Romagna, individuata come Soggetto sottoscrittore del contratto con la società francese A.S.O.;
  - le Parti, ciascuna responsabile delle attività assegnate nel proprio territorio entro i limiti previsti dalla normativa nazionale in tema di attribuzione di competenze e funzioni amministrative agli enti pubblici territoriali, si impegnano a coinvolgere i Comuni, le Province/Città metropolitane e gli altri Enti per gli adempimenti connessi alla manifestazione;
  - le parti costituiscono un Comitato tecnico di coordinamento composto da non più di due rappresentanti per ciascun Ente firmatario, con funzioni di coordinamento e di impulso delle attività di competenza di ciascuna Parte nonché di monitoraggio dello stato di attuazione di dette attività e degli obiettivi intermedi dallo stesso fissati;
  - si prevede di esternalizzare dei servizi necessari all'attuazione degli adempimenti contrattuali, nel rispetto della normativa vigente;
  - si definisce l'onere finanziario complessivo dei trasferimenti in favore di Regione Emilia-

Romagna a fronte dei costi che quest'ultima dovrà affrontare per oneri connessi al corrispettivo da versare a favore di A.S.O. e costi connessi agli affidamenti esterni, come sopra indicato per la quota relativa a Regione Piemonte.

Richiamato che:

- l'articolo 15 della Legge n. 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, prefigurando un modello convenzionale attraverso il quale le Pubbliche Amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo sinergico (CGCE, 19 dicembre 2012 causa n. C-159/11; Cass. civ., 13 luglio 2006, n. 15893), ossia mediante reciproca collaborazione, nell'obiettivo comune di fornire servizi di interesse pubblico a favore della collettività o a parte di essa.
- l'articolo 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici in vigore fino al 30/06/2023) prevede espressamente che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni pubbliche non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
- analoga previsione normativa è recata dall'articolo 7, comma 4, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" (che assumerà efficacia dal 01/07/2023), il quale dispone che "la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione";
- l'Autorità Nazionale Anticorruzione, con deliberazione n. 567 del 31 maggio 2017, ha chiarito che un accordo tra pubbliche amministrazioni rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 nel caso in cui regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici.

Dato atto, inoltre, che, in esito alle verifiche del sopra citato Settore regionale "Sport e Tempo Libero", risulta che l'accordo di collaborazione da stipulare tra le tre Amministrazioni ospitanti per la Grand Départ del Tour de France 2024 risponde pienamente alle previsioni normative della Legge 241/1990 e del vigente codice dei contratti pubblici, in quanto:

- l'accordo è finalizzato alla realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, disciplinando attività e trasferimenti di risorse funzionali alla realizzazione sul territorio degli enti coinvolti di un grande evento sportivo di rilevanza internazionale, dal quale si attendono sensibili ricadute sportive, turistiche ed economiche in termini di promozione dell'attività sportiva, fisica e motoria, dei beni architettonici e culturali, del paesaggio, delle attività produttive e, più in

- generale, delle comunità coinvolte dal passaggio della gara ciclistica;
- l'accordo prevede una reale divisione di compiti e responsabilità, con particolare riguardo agli obblighi puntuali previsti dal punto 3.3. della bozza di contratto fornita da ASO e dagli allegati (Annexe) 2, 4 e 5;
  - l'accordo non prevede corrispettivi per servizi né remunerazioni di uno o più Enti a favore degli altri, ma soltanto trasferimenti di risorse finanziarie dalle Amministrazioni pubbliche partecipanti all'Ente capofila a titolo di quote per l'erogazione del "fee" ad ASO e per la compartecipazione alle spese delle ulteriori iniziative, servizi e forniture collaterali, di interesse comune, da assicurare sui territori coinvolti e, il 23 luglio 2023, a Parigi (cerimonia chiusura TdF 2023).

Preso atto che, con deliberazione della Giunta comunale n. 888/22 del 20/12/2022, la Città di Torino ha stabilito di approvare l'adesione alla manifestazione e la collaborazione con gli enti coinvolti, rimandando a successivi atti l'assunzione degli impegni che verranno definiti e le modalità della sua partecipazione con la scelta dell'iter giuridico necessario.

Ritenuto, pertanto, nell'ambito della legge regionale 23/2020 ed in coerenza con la D.G.R. n. 41 – 6334 del 22 dicembre 2022, di aderire alla partecipazione, anche in accordo con la Città di Torino, all'organizzazione della Grande Partenza (Grand Départ) del Tour de France 2024, disponendo di:

- approvare, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, lo schema di Accordo di collaborazione, da sottoscrivere con la Regione Emilia-Romagna e la Città Metropolitana di Firenze, nel testo allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- demandare alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Settore "Sport e Tempo Libero", l'adozione degli atti e provvedimenti che si renderanno necessari per l'attuazione della presente deliberazione, nonché propedeutici per la definizione degli aspetti organizzativi anche tramite confronto con la Città di Torino.

Vista la L.R. n. 23/2020 "Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva".

Vista la D.C.R. n. 70-7674 del 5 maggio 2020 che approva il "Programma triennale 2020-2022 per l'impiantistica sportiva e per la promozione delle attività sportive e fisico-motorie" e s.m.i.

Vista la D.G.R. n. 3-6447 del 30 gennaio 2023 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2023" e dato atto che nel PIAO è confluito il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Vista la L.R. n. 5 del 24 aprile 2023 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2023-2025 - (Legge di stabilità regionale 2023)".

Vista la L.R. n. 6 del 24 aprile 2023 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025".

Vista la D.G.R. n. 1-6763 del 27/04/2023 avente per oggetto "Legge regionale n. 6 del 24 aprile 2023. "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 14.10.2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

*delibera*

nell'ambito della legge regionale 23/2020 ed in coerenza con la D.G.R. n. 41-6334 del 22 dicembre 2022, di aderire alla partecipazione, anche in accordo con la Città di Torino, all'organizzazione della Grande Partenza (Grand Départ) del Tour de France 2024, disponendo di:

- prendere atto della nota prot. n. 7160 del 26/04/2023 con cui la Regione Emilia-Romagna ha comunicato l'importo rettificato da versare da parte della Regione Piemonte, come in premessa descritto;
- approvare, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, lo schema di Accordo di collaborazione, da sottoscrivere con la Regione Emilia-Romagna e la Città Metropolitana di Firenze, nel testo allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il presente provvedimento, per l'importo complessivo pari ad euro 1.701.462,42, trova copertura finanziaria a valere sul capitolo 153690 (Missione 06, Programma 01) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, esercizi finanziari 2023 e 2024, per gli importi massimi di seguito indicati:

esercizio finanziario 2023: euro €650.832,42 quale quota di trasferimento risorse in favore della Regione Emilia Romagna a fronte dei costi che quest'ultima dovrà affrontare per oneri connessi al corrispettivo da versare a favore di A.S.O. e costi connessi agli affidamenti esterni;

esercizio finanziario 2024: euro €1.050.630,00 quale quota di trasferimento risorse in favore della Regione Emilia Romagna a fronte dei costi che quest'ultima dovrà affrontare per oneri connessi al corrispettivo da versare a favore di A.S.O. e costi connessi agli affidamenti esterni;

- di demandare il Presidente dell'ente alla sottoscrizione del suddetto Accordo, autorizzando le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie al momento del suo perfezionamento;
- di demandare alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Settore Sport e Tempo Libero, l'adozione degli atti e provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, nonché propedeutici per la definizione degli aspetti organizzativi anche tramite confronto con la Città di Torino.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché, ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i., sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

## **Accordo di collaborazione**

### **Relativo all'organizzazione del Grand Départ del Tour de France 2024**

Tra

La Città Metropolitana di Firenze, con sede legale a ..... in Via/Piazza....., rappresentato dal Sindaco Metropolitano ..... che agisce in qualità di legale rappresentante, debitamente autorizzato con delibera \_\_\_\_\_;

La Regione Emilia-Romagna, con sede legale a ..... in Via/Piazza....., rappresentata dal Presidente ..... che agisce in qualità di legale rappresentante, debitamente autorizzato ai fini del presente documento con delibera \_\_\_\_\_;

La Regione Piemonte, con sede legale a ..... in Via/Piazza....., rappresentata dal Presidente ..... che agisce in qualità di legale rappresentante, debitamente autorizzato ai fini del presente documento con delibera \_\_\_\_\_;

#### **Premesso che**

- a) le Parti riconoscono il valore sociale della pratica sportiva in ogni sua forma espressiva e promuovono la realizzazione di grandi eventi sportivi, idonei a creare occasioni di sviluppo qualificando e orientando la visibilità internazionale per i propri territori con importanti ricadute culturali, turistiche ed economiche, valorizzando il proprio brand grazie alla risonanza e al prestigio dell'evento;
- b) le Parti hanno dimostrato interesse ad organizzare sul territorio nazionale le prime tre tappe (c.d. Grand Départ) del Tour de France 2024, il più importante evento ciclistico professionale maschile su strada. In particolare, le Parti hanno manifestato alla società francese Amaury Sport Organisation (A.S.O. nel prosieguo), titolare di tutti i diritti di esclusiva relativi al Tour de France, sulla base di apposita proposta tecnica ed economica inviata da A.S.O., il proprio interesse ad ospitare il "Grand Départ del Tour de France 2024" nella città di Firenze, in Emilia-Romagna e in Piemonte con percorso che prevede le seguenti tappe:

- Prima tappa su strada, con partenza da Firenze e arrivo a Rimini;
  - Seconda tappa su strada, con partenza da Cesenatico e arrivo a Bologna;
  - Terza tappa, con partenza da Piacenza e arrivo a Torino;
- c) il “Grand Départ 2024” del Tour de France 2024, in ragione della visibilità internazionale dell’evento di fama mondiale, costituisce una grande opportunità per i territori interessati dalla manifestazione e, più in generale, per la nostra nazione, anche in termini di attrattività turistica, nonché di aumento dell’elemento reputazionale sui mercati internazionali e di rafforzamento dell’immagine, con ampia valorizzazione delle tradizioni ciclistiche locali e nazionali
- d) la società A.S.O. è l’organizzatore del Tour de France ed in quanto tale è titolare di tutti i diritti di sfruttamento di questo evento in conformità alla disciplina francese applicabile, art. L 333-1 del Code du sport (Codice dello Sport); essa è inoltre titolare esclusivo del diritto di utilizzo dei relativi marchi, in particolare Tour de France, Le Tour, Maillot Jaune, Maillot à Pois, Maillot Vert e Maillot Blanc, che sono di proprietà della sua controllata, la Société du Tour de France (una società per azioni iscritta nel Registro del Commercio e delle Imprese di Nanterre con il numero B 301 192 142, con sede legale a Boulogne-Billancourt (92100), 40-42 quai du Point du Jour), avendo quest’ultima, con contratto del 31 dicembre 2001, concesso in gestione la sua attività di eventi sportivi ad A.S.O., unitamente ai relativi marchi;
- e) la società francese A.S.O. è titolare dei diritti di esclusiva relativi all’organizzazione e allo sfruttamento dei marchi e dell’immagine del Tour de France;
- f) in data 19/12/2022 è stato approvato e sottoscritto un Protocollo D’Intenti preliminare tra A.S.O. e le Parti del presente Accordo per la realizzazione del “Grand Départ del Tour de France 2024” sul territorio italiano, redatto in lingua italiana ed in lingua francese;
- g) sulla scorta degli impegni presi nel Protocollo d’Intenti, le Parti sono chiamate ad avviare con la società A.S.O. le negoziazioni prodromiche all’affidamento in via diretta del contratto avente ad oggetto la realizzazione del

Grand Départ 2024 in ragione dei diritti di esclusiva posseduti da quest'ultima;

- h) in ragione della condizione posta dalla società A.S.O. per l'avvio della negoziazione di cui alla lettera precedente, di contrarre con un unico soggetto in rappresentanza degli Enti firmatari del Protocollo di intenti, si rende necessario definire con apposito accordo, ai sensi dell'art. 15 della l. n. 241/1990, le modalità di cooperazione tra gli Enti pubblici interessati all'organizzazione dell'evento e l'attribuzione dei poteri di rappresentanza ad uno di questi in qualità di Ente capofila in vista della sottoscrizione del contratto con la società francese;
- i) sussistono nel caso di specie tutte le condizioni previste dal citato art. 15 perché le Parti possano disciplinare con il presente Accordo l'esercizio coordinato delle proprie funzioni in vista dell'adempimento degli obblighi derivanti dallo stipulando contratto con la società A.S.O;

### **si conviene quanto segue**

#### **1. Rappresentanza, e distribuzione e limiti delle competenze**

1.1 Le Parti stabiliscono che l'Ente capofila è la Regione Emilia Romagna, individuata come Soggetto sottoscrittore del contratto con la società francese A.S.O.

1.2 La Regione Emilia Romagna assume pertanto la rappresentanza sostanziale e processuale delle Parti in relazione alle attività oggetto dello stipulando contratto con la società A.S.O., nella figura del proprio Presidente *pro tempore*. È data facoltà al Presidente di delegare lo svolgimento di specifiche funzioni ad altro soggetto da questo appositamente individuato, previa informativa alle Parti.

1.3 In attuazione delle misure di coordinamento derivanti dal presente Accordo ciascuna Parte si assume il compito primario di assicurare la realizzazione di tutte le attività previste a carico della Comunità ospitante concernenti l'evento, con riferimento esclusivo al territorio di propria competenza, nonché la responsabilità del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto da sottoscrivere con A.S.O. di cui in premessa, entro i limiti di competenza previsti dalla normativa nazionale e dal presente accordo.

1.4 In base al criterio di cui al punto precedente, le Parti si impegnano altresì a coinvolgere gli Enti locali e gli altri soggetti pubblici interessati dall'evento, nel rispetto



delle norme inerenti l'attribuzione delle funzioni e competenze amministrative, mediante appositi accordi o altre modalità di regolazione dei rapporti giuridici, al fine di disciplinare l'esecuzione degli adempimenti previsti dal contratto con la società A.S.O. che richiedono la loro partecipazione e relativa assunzione di responsabilità ai sensi di legge.

## **2. Durata dell'accordo**

2.1 La durata del presente Accordo è rapportata al tempo necessario per la realizzazione del Grand Départ del Tour del France 2024 e fino al completamento di tutte le attività disciplinate dall'Accordo, espletate direttamente dalle Parti o oggetto di esternalizzazione.

## **3. Coordinamento delle attività**

3.1 Le Parti costituiscono col presente Accordo un Comitato tecnico di coordinamento composto da non più di due rappresentanti per ciascun Ente firmatario, la cui direzione è attribuita ad un componente designato dell'Ente capofila.

3.2 Al Comitato tecnico di coordinamento sono attribuite le funzioni di coordinamento e di impulso delle attività di competenza di ciascuna Parte, in conformità a quanto stabilito dalla clausola precedente, nonché il monitoraggio dello stato di attuazione di dette attività e degli obiettivi intermedi dallo stesso fissati.

3.3 Al fine di esercitare le funzioni di coordinamento disciplinate dalla presente clausola, il Comitato ha facoltà di emanare appositi atti di indirizzo nei confronti degli Enti firmatari. Il Comitato ha altresì la facoltà di emanare apposite sollecitazioni o prescrizioni alle Parti in relazione agli specifici adempimenti che risulteranno dal contenuto del contratto stipulato con la società A.S.O. a seguito delle negoziazioni di cui alle premesse o che dovessero risultare a seguito delle eventuali modifiche agli allegati tecnici (*cahiers de charge*) del contratto con la società A.S.O. concordate dall'Ente capofila a norma del predetto contratto. Le decisioni del Comitato sono assunte a maggioranza delle Parti.

3.4 Le Parti si impegnano dare attuazione alle decisioni assunte dal Comitato anche per il tramite degli enti locali e altri soggetti pubblici con i quali hanno concluso accordi o sviluppato altre modalità di regolazione dei rapporti giuridici, a norma del

punto 1.4. Ciascuna Parte si assume la responsabilità di coordinare la propria attività con quella dei predetti enti.

3.5 Il Comitato, in prima seduta, è convocato dal componente che ne assume la direzione a mezzo PEC, da inviare alle parti almeno 5 giorni prima della riunione. In tale sede, il Comitato procederà con atto interno a disciplinare ulteriormente le modalità procedurali del suo funzionamento. Saranno convocate riunioni periodiche in merito al monitoraggio dello stato di attuazione delle attività e ulteriori riunioni in relazione alle esigenze di coordinamento che dovessero emergere nel corso dell'organizzazione dell'evento, da convocarsi su iniziativa del componente che ne assume la direzione o su richiesta delle altre Parti.

3.6 Ciascuna delle Parti ha piena autonomia organizzativa nell'espletamento degli adempimenti contrattuali e il proprio rappresentante nel Comitato si occuperà, direttamente o coordinando i Soggetti competenti, di dare attuazione agli obblighi previsti dal presente Accordo, nonché a quelli di cui alla clausola 6. La Parti concorderanno altresì di indicare il nominativo di un referente tecnico-amministrativo per ciascuna di esse, cui sono attribuiti i compiti di collegamento tra il Comitato e le proprie strutture amministrative.

#### **4. Compiti delle Parti connessi agli adempimenti contrattuali**

4.1 Le Parti si impegnano ad adempiere agli obblighi derivanti dal contratto da stipulare con la società A.S.O., titolare dei diritti di esclusiva attinenti all'organizzazione del Grand Départ, e di quelli derivanti dagli allegati tecnici (*cahiers de charge*) del medesimo, nonché in caso di intervenute modifiche alle prestazioni previste da detto contratto ai sensi della clausola 5.3.

4.2 Le Parti si impegnano inoltre a conformare la propria attività alle decisioni assunte in seno al Comitato di organizzazione composto dai rappresentanti dell'Ente capofila e della società A.S.O., di cui alla clausola 5.2.

4.3 Le Parti sono altresì vincolate al rispetto delle prescrizioni contenute negli atti di indirizzo emanati dal Comitato di cui alla Clausola 3.

4.4 A titolo non esaustivo, le Parti si impegnano a coadiuvare, nei limiti delle proprie competenze e disponibilità, l'organizzazione dell'evento affidata ad A.S.O. e i Comuni

interessati, in funzione delle competenze loro assegnate dalla normativa nazionale e dal presente accordo, al fine di:

- Facilitare il trasporto e l'alloggio dei partecipanti a vario titolo al Tour de France (squadre, organizzazione, media, partner);
- Ricevere i Commissari Generali dell'A.S.O. al fine di collaborare alla scelta che A.S.O. e il Comune dovranno effettuare circa i siti di partenza e di arrivo e del Fan-Park, l'ubicazione delle varie strutture del Tour de France, tra cui aree di ospitalità e pubbliche relazioni, negozi ufficiali, chioschi ufficiali, disposizione dei locali e dei parcheggi, barriere aggiuntive nonché i mezzi necessari per la sicurezza generale, ovvero tutte le attività amministrative a cura dei Comuni e delle Forze dell'Ordine;
- Coordinare e monitorare i Comuni della propria regione, sedi di partenza e arrivo di tappa, affinché mettano a disposizione, secondo le prescrizioni di A.S.O. e del Comitato Tecnico, con allestimento a proprie spese, dei locali privi di qualsiasi pubblicità per ospitare i servizi di Segreteria e Accoglienza dell'Organizzazione;
- Sollecitare i Comuni, se necessario, a mettere a disposizione nelle aree di partenza, di arrivo e in prossimità della Segreteria Organizzativa e del Centro Stampa, parcheggi destinati esclusivamente alla sosta dei veicoli accreditati dall'A.S.O. (da 1.800 a 2.000 veicoli) nonché le infrastrutture necessarie ad assicurare buone condizioni igieniche presso la Segreteria dell'Organizzazione e nel Centro Stampa e per il pubblico presso i luoghi di partenza e di arrivo, predisponendo, sempre a spese del Comune, una sala per 350 persone, presso il luogo della Presentazione Ufficiale delle squadre, per ospitare il briefing delle squadre a porte chiuse con i necessari requisiti richiesti da ASO;
- Verificare che il Comune sede di tappa metta a disposizione di A.S.O. uno spazio premium (commerciale e non commerciale) tra 50 e 100 metri quadrati nei 6 mesi precedenti il Tour de France Grand Départ 2024 come vetrina per lo svolgimento dell'evento e che metta a disposizione dell'A.S.O., a titolo gratuito, sulla viabilità pubblica spazi ritenuti pertinenti dall'A.S.O. destinati alle agenzie di ospitalità - pubbliche relazioni (da 3 a 5 bus VIP il più vicino possibile al traguardo, spazio Maglia Gialla, Relais-Etape) per l'accoglienza gli ospiti dei propri

soci, quelli delle squadre ciclistiche (qualsiasi luogo situato di fronte ai banchi di accoglienza - pubbliche relazioni di A.S.O. deve essere riservato al pubblico ed avere libero accesso) nonché la concessione gratuita in favore di A.S.O. sulla pubblica via degli spazi necessari alle strutture commerciali (negozi ufficiali, chioschi ufficiali), gestite internamente e su licenza, durante il periodo del Tour de France Grand Départ 2024;

- Sollecitare i Comuni a fornire, allestire e rimuovere, a proprie spese, tutte le attrezzature ed i servizi utili per la sicurezza e l'accoglienza del pubblico, oltre alle strutture predisposte da A.S.O. per la partenza e l'arrivo delle prove, secondo le disposizioni impartite dall'organizzatore;
- Coordinare i Comuni e gli Enti preposti affinché eseguano, a proprie spese, i lavori stradali e gli altri lavori prescritti da A.S.O. per la sicurezza dei corridori e per l'allestimento delle strutture del Tour de France e realizzino, sempre a proprie spese, gli allacciamenti necessari per la fornitura di energia elettrica e/o acqua alle varie sedi della manifestazione secondo le esigenze espresse nelle Relazioni Tecniche effettuando anche eventuali lavori di ripristino quali la rimozione della segnaletica, delle attrezzature per l'attraversamento di corsi d'acqua, se necessario per adeguare le strade di accesso, effettuare, se necessario, il ripristino di ambienti naturali o impianti sportivi come gli stadi;
- Sollecitare i Comuni ad assicurare la custodia di A.S.O. (punti di partenza e arrivo, servizi di Segreteria Organizzativa, Accoglienza e Centro Stampa), in orario notturno e a fornire tutta l'assistenza utile al buon esito di ogni eventuale iter amministrativo e non necessario per l'organizzazione della manifestazione a livello locale, anche fornendo tutta la documentazione idonea (in particolare autorizzazioni alla sistemazione di mezzi tecnici del Tour de France in prossimità di siti classificati o siti protetti);
- Fornire ad A.S.O. l'assistenza ragionevolmente necessaria, in base alle proprie funzioni e poteri, per ottenere dai servizi competenti le autorizzazioni al sorvolo degli elicotteri necessarie alla trasmissione televisiva del Tour de France (wescam, staffetta) e/o richieste ed autorizzate da A.S.O. per aeromobili necessari per la ritrasmissione del segnale;

- Sollecitare i Soggetti competenti, qualora necessario e se diversi dalle Parti, ad adottare tutti i provvedimenti necessari, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni (licenze e permessi) e degli opportuni provvedimenti di polizia a favore di A.S.O., per l'uso privato ed esclusivo di tutte le strade dell'itinerario in corso;
- Se necessario, sollecitare in favore dell'organizzatore l'assistenza dei servizi di sicurezza municipali, ed in particolare della Polizia Municipale ove esistente, tenuto conto che i relativi costi sono a carico dei Comuni;
- Sollecitare i Comuni e gli Enti preposti, se necessario, affinché adottino tutte le misure necessarie per: (i) preservare il rispetto degli spazi necessari al regolare svolgimento della manifestazione; (ii) garantire la sicurezza di corridoi, organizzatori e spettatori, in particolare presso i siti di partenza e di arrivo; (iii) vietare la circolazione e la sosta sulle strade urbane utilizzate dalla manifestazione, regolarle sulle strade adiacenti e negli spazi definiti dall'A.S.O.; (iv) vietare l'affissione di striscioni e cartelli diversi da quelli allestiti o autorizzati dall'organizzatore nonché la vendita occasionale nelle aree delimitate dall'A.S.O. principalmente lungo il percorso ed entro un raggio di 500 (cinquecento) metri dalla partenza e aree di arrivo; (v) vietare il sorvolo della gara e dei suoi dintorni a qualsiasi aeromobile diverso da quelli di A.S.O. di cui sopra;
- Sollecitare i Comuni nell'evitare di predisporre un sistema a pagamento per l'accesso degli spettatori alla partenza e all'arrivo delle tappe, con la possibile eccezione dei parcheggi (nel limite di 10 euro per vettura).

4.5 Le Parti si impegnano altresì, nei limiti delle rispettive competenze, a supportare la società A.S.O. nei procedimenti volti ad ottenere i provvedimenti amministrativi di cui la stessa dovesse risultare destinataria a causa dell'espletamento delle attività di organizzazione a questa rimesse ai sensi dello stipulando contratto, qualora dalla stessa espressamente richiesto.

## **5. Compiti specifici dell'Ente Capofila**

5.1 Alla Regione Emilia-Romagna, in qualità di Ente capofila, è attribuita la rappresentanza delle Parti firmatarie del presente Accordo, in conformità a quanto stabilito nella clausola 1. Essa assume pertanto nei confronti della società A.S.O. il ruolo di rappresentante della Comunità ospitante.

5.2 L'esercizio dei poteri di rappresentanza e coordinamento attribuiti all'Ente capofila ai sensi del presente Accordo sono esercitati previo confronto con le altre Parti realizzato per il tramite del Comitato tecnico di coordinamento.

5.3 Le Parti concordano di demandare all'Ente capofila la competenza a negoziare con la società A.S.O. il contenuto del contratto di cui alle premesse e di sottoscriverlo. Le Parti stabiliscono che tale negoziazione avverrà sulla base degli atti di indirizzo espressi dal Comitato tecnico di coordinamento, rimettendo all'Ente capofila le valutazioni necessarie ad attuare tali linee di indirizzo nel confronto con la società A.S.O.

5.4 L'Ente capofila partecipa al Comitato organizzativo (Comité d'organisation), la cui composizione prevede membri nominati dalla società A.S.O. e della Comunità ospitante, come previsto dallo stipulando contratto, le cui finalità principali sono: a) elaborare un piano di preparazione comune; b) verificare lo stato di attuazione dell'evento organizzato da A.S.O.; c) comporre in via bonaria eventuali questioni che dovessero sorgere in merito all'esecuzione del contratto stesso.

5.5 L'Ente capofila rappresenta inoltre le Parti in caso di eventuali modifiche e/o integrazioni da apportare al predetto contratto o ai suoi allegati tecnici, da concordare con la società francese. Anche a tal fine l'Ente capofila agisce sulla base degli atti di indirizzo emanati dal Comitato tecnico di coordinamento.

5.6 L'Ente capofila trasmette alla società A.S.O. le richieste di consenso espresso all'utilizzazione dei marchi, allo sfruttamento dell'immagine e dei diritti di promozione, nonché al merchandising, che dovessero provenire singolarmente o congiuntamente dalle Parti del presente Accordo.

5.7 L'Ente capofila trasmette altresì alla società A.S.O. l'organigramma del Comitato tecnico di coordinamento, su richiesta di questa.

5.8 L'Ente capofila nomina un Responsabile dell'Ambiente e dei rifiuti e per lo svolgimento delle attività che saranno dettagliate all'allegato 4 e ad individuare un partner per i prodotti derivati secondo quanto successivamente stabilito all'allegato 2 dello stipulando contratto con A.S.O.

5.9 Le Parti concordano infine che l'Ente capofila è tenuto a svolgere tutti gli ulteriori adempimenti, anche non espressamente indicati nella presente clausola, che dovessero sorgere in capo alla Comunità ospitante a seguito della sottoscrizione del

contratto con la società A.S.O. Tali eventuali ed ulteriori adempimenti sono tempestivamente comunicati al Comitato tecnico di coordinamento, affinché assuma le pertinenti determinazioni formali in caso di coinvolgimento delle restanti.

## **6. Esternalizzazione dei servizi**

6.1 Le Parti convengono che le prestazioni relative agli adempimenti contrattuali con A.S.O. e al presente Accordo saranno effettuate direttamente dagli Enti partecipanti, secondo il criterio di competenza e relativi limiti di cui alla clausola 1 o, in alternativa, mediante affidamento a soggetti terzi, nel rispetto delle regole sull'evitenza pubblica.

6.2 Le Parti convengono altresì che quelle attività che per la loro specifica conformazione rispetto agli obiettivi perseguiti dalle Parti con il presente Accordo richiedono un espletamento necessariamente unitario e coordinato, sono attribuite alla competenza dell'Ente capofila, il quale procede attraverso affidamento a terzi. Sono ricomprese tra le attività che necessitano di un espletamento unitario e coordinato, le attività inerenti alla promozione dell'evento e all'assistenza tecnica. Rientrano tra le attività di assistenza tecnica le attività di supporto al corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte con A.S.O. e quelle di verifica dell'attuazione degli impegni sottoscritti con la società A.S.O., nonché le attività di supporto giuridico.

6.3 In relazione agli affidamenti di cui al paragrafo precedente, le Parti del presente Accordo delegano espressamente l'Ente capofila a svolgere il ruolo di stazione appaltante in nome proprio ma per conto delle Parti.

6.4 L'Ente capofila provvede ad affidare le attività di supporto predette e di verifica dell'attuazione degli impegni sottoscritti con la società A.S.O. mediante dialogo competitivo, o procedura equivalente che consenta di coinvolgere i concorrenti nella fase di progettazione dei servizi. Le Parti convengono che in sede di gara sia richiesto ai concorrenti di formulare una proposta anche per attività opzionali, che potranno essere eventualmente richieste in tutto o in parte all'aggiudicatario dall'Ente capofila, senza che dette attività configurino in capo all'aggiudicatario un diritto ad espletare le corrispondenti prestazioni. In relazione a tale procedura, l'Ente capofila si impegna altresì a predisporre la documentazione di gara, previo confronto con le Parti del presente Accordo per il tramite del Comitato tecnico di coordinamento. In

tale ipotesi, gli oneri finanziari, anche opzionali, derivanti da detti affidamenti sono ripartiti tra le Parti secondo quanto stabilito alla clausola 7 del presente Accordo. Restano inoltre ferme le modalità di ripartizione della responsabilità previste dalla successiva clausola 9.

6.5 Le Parti convengono inoltre che, in virtù del riparto di competenze previsto dal presente Accordo ed in particolare della competenza dell'Ente capofila a porre in essere le procedure ad evidenza pubblica agendo come stazione appaltante, le predette attività di promozione dell'evento che necessitano di un espletamento unitario e coordinato saranno affidate dell'Ente capofila ad APT Servizi S.r.l., società in house partecipata dalla Regione Emilia-Romagna con competenza in materia di promozione e valorizzazione delle risorse turistiche, che, per l'esecuzione dei servizi affidati, opererà un preventivo confronto e coordinamento con le Parti.

6.6 L'Ente capofila provvederà a trasmettere alle altre Parti, per il tramite del Comitato tecnico di coordinamento, le informazioni relative ai contratti affidati.

## **7. Ripartizione degli oneri economici**

7.1 Le Parti concordano nel ripartire secondo un criterio oggettivo, rapportato all'impatto socio economico del Grand Départ nei territori di propria competenza, come determinato in sede di presentazione della candidatura ad ospitare l'evento, anche in considerazione degli impatti relativi alle ultime Grand Départ organizzate come emersi dalla ulteriore documentazione trasmessa da A.S.O., gli oneri finanziari derivanti dalla stipulazione del contratto con la società A.S.O., nonché delle attività che sono attribuite all'Ente capofila in ragione delle esigenze di unitarietà e coordinamento ad esse sottese ai sensi della clausola precedente.

7.2 Le Parti si impegnano a ripartire perciò gli oneri economici connessi agli adempimenti contrattuali stipulati con A.S.O. secondo le seguenti quote:

- Regione Emilia-Romagna per una quota pari al 54%
- Città Metropolitana di Firenze per una quota pari al 30,5%;
- Regione Piemonte per una quota pari al 15,5%;

Restano escluse dalla suddetta ripartizione le attività di promozione, di cui alla successiva clausola 7.6, che le Parti sostengono in quote uguali pari ad un terzo ciascuna.



7.3 In conformità a quanto stabilito dalle Parti nel Protocollo d'Intenti di cui alle premesse, esse si impegnano a corrispondere alla Regione capofila Emilia-Romagna le risorse finanziarie necessarie al pagamento del corrispettivo complessivo ad A.S.O. - pari a € 7.930.000,00 IVA inclusa - alle condizioni e secondo le quote di trasferimento descritte nel paragrafo precedente:

- Regione Emilia-Romagna € 4.282.200,00
- Città Metropolitana di Firenze € 2.418.650,00
- Regione Piemonte € 1.229.150,00

7.4 Il corrispettivo di cui al paragrafo precedente dovrà essere liquidato alla società A.S.O. da parte della Regione Emilia-Romagna, quale Ente capofila, con le seguenti scansioni temporali:

- alla data di sottoscrizione del Contratto: € 2.684.000,00;
- gennaio 2024: € 2.684.000,00;
- martedì 2 luglio 2024: € 2.562.000,00.

7.5 Per garantire il rispetto di tali scadenze, i versamenti delle altre Parti alla Regione Emilia-Romagna - mediante l'emissione dei mandati di pagamento al Tesoriere - avranno luogo secondo le seguenti quote e scadenze:

Regione Piemonte

- euro 416.020,00 entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto con A.S.O.
- euro 416.020,00 entro il 15 gennaio 2024
- euro 397.110,00 entro il 31 maggio 2024

Città Metropolitana di Firenze

- euro 818.620,00 entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto con A.S.O.
- euro 818.620,00 entro il 15 gennaio 2024
- euro 781.410,00 entro il 31 maggio 2024

7.6. Le Parti si obbligano a sostenere gli oneri aggiuntivi previsti dal contratto con la società A.S.O. relativi ai seguenti eventi:

- a) il 23 luglio 2023, ricevimento presso il Pavillon Lenôtre in occasione della Chiusura del Tour de France 2023, destinato agli invitati della Tribuna Presidenziale con materiale promozionale del Tour De France Grand Départ 2024;

- b) nel mese di Ottobre 2023, partecipazione all'evento per la presentazione del percorso del Tour de France 2024, con realizzazione di un film promozionale per la promozione della parte di percorso tra Firenze, l'Emilia-Romagna e il Piemonte mettendo a disposizione prodotti locali nell'area ristorazione dell'evento con doni a ospiti VIP;
- c) il 21 marzo 2024, evento pubblico "100 giorni alla Grand Depart 2024";
- d) il 25 e/o 26 maggio 2024, organizzazione della festa per l'imminente partenza del Tour de France;
- e) predisposizione di un piano promozionale del Tour;
- f) il 27 Giugno 2024, organizzazione della presentazione ufficiale delle squadre con 200 posti vip in favore di ASO;
- g) il 28 giugno 2024, deve essere organizzata la cena ufficiale a Firenze con 80 posti vip per ASO.
- h) comunicazione e promozione in accordo con ASO (marchi, pubblicità, promozione dei territori attraversati, incarichi a fotografi e videomaker, promozione su piattaforme social ufficiali).

7.7 Le Parti si impegnano altresì a sostenere gli oneri derivanti dagli affidamenti a terzi delegati all'Ente capofila, secondo il criterio di ripartizione previsto dalla presente clausola. Le risorse necessarie per sostenere tali oneri sono quantificate nell'allegato, parte integrante del presente Accordo. Esse saranno erogate in favore di Regione Emilia-Romagna con le scansioni temporali utili a soddisfare le esigenze organizzative sopra definite, che saranno comunicate dall'Ente capofila al Comitato tecnico di coordinamento.

7.8 Oltre al pagamento ad A.S.O. delle suddette somme, le Parti si attiveranno per garantire che il servizio d'ordine italiano (sorveglianza, scorta motorizzata e automezzi della Polizia) e i servizi di sicurezza (vigili del fuoco) sul territorio italiano siano allertati per quanto riguarda le tappe ospitate.

7.9 Qualora in ragione dell'esecuzione delle prestazioni di cui allo stipulando contratto con la società ASO dovessero realizzarsi introiti a favore della Comunità ospitante, a titolo esemplificativo a causa del riparto dei proventi delle sponsorizzazioni, le Parti concordano di ripartire detti introiti in quote uguali pari ad un terzo

ciascuna, anche eventualmente ricorrendo a meccanismi di compensazione rispetto alle spese disciplinate dalla presente clausola.

## **8. Modifiche al presente Accordo**

8.1 Il presente Accordo potrà essere oggetto di modifiche preordinate ad adeguarne il contenuto a sopravvenute modifiche dello stipulando contratto con la società A.S.O. o in caso di mutamento della situazione di fatto o di diritto che imponga una diversa regolamentazione dei rapporti tra le Parti per il raggiungimento degli obiettivi connessi alla realizzazione dell'evento oggetto del presente Accordo.

## **9. Responsabilità**

9.1 Le Parti convengono che le prestazioni derivanti dall'espletamento delle attività oggetto del presente accordo e dalle ulteriori prescrizioni emanate dal Comitato tecnico di coordinamento danno luogo a responsabilità parziaria delle stesse in proporzione al criterio di ripartizione degli oneri stabilito alla clausola 7.2, secondo le modalità di seguito indicate.

9.2 In caso di inadempimento relativo ad attività che richiedono un espletamento necessariamente unitario e coordinato esercitate in via diretta dall'Ente capofila o da questo affidate a terzi, le Parti distribuiscono la loro responsabilità secondo le quote di ripartizione stabilite alla clausola 7.2.

9.3 In caso di inadempimento relativo ad attività di competenza esclusiva di una Parte secondo il criterio di distribuzione territoriale di cui alla clausola 1.3, la responsabilità è assunta in via esclusiva dalla Parte cui è imputabile l'inadempimento. In tal caso la Parte si impegna a corrispondere tempestivamente alla Regione Emilia-Romagna quanto eventualmente dovuto ad A.S.O. e nessun costo amministrativo potrà essere imputato all'Ente capofila.

9.4 In caso di inadempimento o danno imputabile ad uno dei soggetti cui sono stati esternalizzati i servizi ai sensi della clausola 6, l'Ente capofila nella sua qualità di rappresentante sostanziale e processuale delle Parti del presente Accordo si impegna a porre in essere tutte le misure, anche giudiziali, volte a tutelare i diritti delle Parti.

## **10. Coperture assicurative e garanzie**

10.1 Le Parti si impegnano a dotarsi delle garanzie assicurative richieste per qualsiasi danno causato a terzi e al personale impiegato, nonché ai suoi mezzi, ai suoi locali e alle attrezzature di cui ha l'uso o la custodia. Esse si impegnano altresì a sollecitare i Comuni a verificare che le predette strutture abbiano i requisiti richiesti in termini di idoneità all'uso e di coperture assicurative.

10.2 Ad eccezione dell'Ente capofila, le restanti Parti si impegnano, in esito alla sottoscrizione del presente Accordo, a provvedere tempestivamente all'assunzione degli impegni contabili di spesa per le quote di propria competenza del corrispettivo di A.S.O. e degli altri oneri aggiuntivi, propedeutici alla stipulazione da parte dell'Ente capofila dei relativi contratti e all'assunzione delle conseguenti obbligazioni finanziarie, o, in alternativa, a stipulare e a trasmettere all'Ente capofila una garanzia fidejussoria a prima richiesta a questo intestata a copertura delle loro quote di competenza non ancora impegnate. L'Ente capofila provvederà a svincolare tale garanzia fidejussoria ad avvenuta assunzione degli impegni contabili di spesa.

## **11. Clausole finali**

11.1 Le Parti si impegnano a osservare e far osservare la riservatezza su notizie, dati, fatti o circostanze di cui siano venuti a conoscenza durante la realizzazione del progetto.

11.2 Le Parti si impegnano a trattare i dati personali di reciproca provenienza unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, ai sensi del GDPR 679/2016.

11.3 Le Parti concordano di definire bonariamente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente atto, fermo restando che in caso dovesse nascere controversia dall'esecuzione del presente accordo, è competente a decidere il Foro di Bologna.

## Allegato - Grand Départ Tour de France 2024 - Quantificazione e ripartizione oneri per affidamenti a terzi

### 1) Costi di promozione dell'evento

Denominazione Ente	Percentuale a carico	Spesa totale IVA inclusa	Spesa anno 2023	Spesa anno 2024
Regione Emilia- Romagna	33,33%	326.666,67 €	166.666,67 €	160.000,00 €
Città Metropolitana di Firenze	33,33%	326.666,67 €	166.666,67 €	160.000,00 €
Regione Piemonte	33,33%	326.666,67 €	166.666,67 €	160.000,00 €
	<b>TOTALE</b>	<b>980.000,00 €</b>	<b>500.000,00 €</b>	<b>480.000,00 €</b>

### 2) Costi di assistenza tecnica

Denominazione Ente	Percentuale a carico	Spesa totale IVA inclusa	Spesa anno 2023	Spesa anno 2024
Regione Emilia- Romagna	54%	507.411,00 €	237.411,00 €	270.000,00 €
Città Metropolitana di Firenze	30,50%	286.593,25 €	134.093,25 €	152.500,00 €
Regione Piemonte	15,50%	145.645,75 €	68.145,75 €	77.500,00 €
	<b>TOTALE</b>	<b>939.650,00 €</b>	<b>439.650,00 €</b>	<b>500.000,00 €</b>

### Dettaglio costi di assistenza tecnica

Tipologia di assistenza	Spesa totale IVA inclusa	Spesa anno 2023	Spesa anno 2024
Costi di assistenza tecnico-giuridica	85.650,00 €	85.650,00 €	- €
Costi di assistenza tecnica per supporto e verifica del corretto adempimento obbligazioni contrattuali	854.000,00 €	354.000,00 €	500.000,00 €
	<b>totale</b>	<b>939.650,00 €</b>	<b>500.000,00 €</b>